



FULCO LANCHESTER*

PREDIERI E LA FORMA DI GOVERNO**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il volume di Predieri. – 3. Dalla piramide all'arcipelago. – 3.1. L'intervento su Rassegna parlamentare e il volume su Costituzione e pianificazione. – 3.2. Parlamento 1975. – 3.3. L'apertura all'Europa. – 4. Barbera tra razionalizzazione della forma di governo e neoparlamentarismo.

1. Premessa

L'evento di oggi è duplice: da un lato la presentazione della nuova edizione del libro di Alberto Predieri sul Presidente del Consiglio dei Ministri del 1951¹; dall'altro la simplicità discussione sul ddl 935 relativo al cosiddetto premierato 2024 (anche sulla base della introduzione per lo stesso volume effettuata da Augusto Barbera, attuale Presidente della Corte costituzionale).

Vi sono però anche altri seppur meno espliciti elementi “di contorno” da mettere in evidenza. Li ricorderò brevemente in premessa, per poi occuparmi dei due aspetti principali della questione.

Innanzitutto, il luogo (la Sala delle Lauree della antica Facoltà di Scienze politiche) dove si tiene la presentazione odierna è il medesimo dove, 25 anni fa (il 14 aprile 1999), venne presentato il volume in due tomi di Predieri su Schmitt², con la partecipazione di Vincenzo Atripaldi, Carlo Galli, Geminiello Preterossi e di chi parla.

In seconda istanza, l'istituzione promotrice, invece, non è più il Dottorato in Teoria dello Stato (fondato alla metà degli anni '80 da Mario Galizia), ma il Master in Istituzioni parlamentari, oggi intitolato dal 2013 proprio a Mario Galizia, allievo di Piero Calamandrei e di Costantino Mortati, e grande amico di Paolo Barile e Alberto Predieri, con i quali

* Professore emerito di Diritto costituzionale italiano e comparato – Sapienza Università di Roma.

** Intervento al Convegno *Forza e debolezza delle istituzioni* - Riflessioni a partire dalla riedizione del volume di Alberto Predieri *Lineamenti della posizione costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri* (Giuffrè, 2023), svoltosi il 9 febbraio 2024 presso la Sapienza Università di Roma.

¹ V. A. PREDIERI, *Lineamenti della posizione costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri*, Ristampa inalterata con prefazione di Giuseppe Morbidelli e introduzione di Augusto Barbera, Milano, Giuffrè, 2023.

² A. PREDIERI, *Carl Schmitt un giurista senza coraggio*, 2 tomi, Scandicci, La Nuova Italia, 1999 e ID., *La guerra, il nemico, l'amico e il partigiano. Ernst Jünger e Carl Schmitt*, Scandicci, La Nuova Italia, 1999.

combatté tra il 1943 e il 1944 assieme al fratello Paolo, cui è intitolata la Fondazione che presiedo, caduto per la liberazione di Firenze nell'agosto 1944.

Ma direi di più. In questa stessa Aula venivano abitualmente effettuati gli esami delle cattedre di Diritto costituzionale italiano e comparato con Galizia e Giuliano Amato, cui partecipava a volte Vincenzo Zangara, emerito della materia in questa Facoltà e Maestro di Barbera nel *Siculatorum gymnasium* di Catania negli anni '50 e '60.

Non ricordo questi legami a caso. Proprio alcuni scritti di Mario Galizia possono essere utili per illuminare con un fascio di luce rivelatore sia la connessione tra liberalsocialismo e costituzionalismo degli allievi della scuola fiorentina, le cui radici biografiche sono esterne alla città toscana ma vi si sono esemplarmente connesse, sia la posizione della dottrina costituzionalistica degli anni Trenta. Mi riferisco in questo caso al saggio di Galizia su Zangara, pubblicato da *Quaderni costituzionali* nella seconda metà degli anni Ottanta³, che si connette all'ultima pubblicazione da lui curata degli scritti del fratello Paolo⁴.

2. Il volume di Predieri

Dopo questa doverosa premessa, entro in argomento.

Avverto subito che è opportuno distinguere la posizione incrementale sul tema del volume da parte di Predieri dal dibattito attuale sulla riforma costituzionale, rappresentata dai ddl 935 e 830, al fine di non forzare l'Autore indebitamente, così come è anche opportuno valutare attentamente le stesse tesi di Barbera che tralucono dalla premessa e che si tengono in modo curiale sulla sottile linea rossa tra forma di governo parlamentare razionalizzata e quella neo-parlamentare⁵.

Distinguerò i due piani, ma poi nelle conclusioni tenterò di ricongiungerli nella prospettiva del costituzionalismo liberal-democratico, inteso come limite al potere e come partecipazione, come ci ricorda anche Maurizio Fioravanti⁶.

Parto da Predieri. Questo volume ha 73 anni e si inserisce nella vicenda della libera docenza discussa nel 1952 con una Commissione presieduta da Vittorio Emanuele Orlando, esperienza ricordata dallo stesso Predieri in altri scritti e da Giuseppe Morbidelli, suo allievo, nella prefazione al volume.

Mi pare evidente - al di là del possibile uso strumentale nel dibattito attuale sulle riforme e nella sintomatica ricerca da parte di alcuni di una *terza via* di cui l'Italia sarebbe nuovamente la genitrice:

1) che il volume di Predieri del 1951 sia un testo ancora aperto (lo riconosce lo stesso Autore nella "dedica rinviata" a mo' di introduzione ai genitori);

³ M. GALIZIA, *Autorità autonomie e "democrazia di masse" nell'evoluzione del pensiero di Vincenzo Zangara*, in *Quaderni costituzionali*, 1988, n.1, 109-160. Su Zangara v. anche F. LANCHESTER (a cura di), *Dallo Stato partito allo Stato dei partiti. E ora? Convegno in occasione dell'80° anniversario della prolusione di Vincenzo Zangara a "La Sapienza"*, Roma, 29 novembre 2018, Padova, Cedam, 2019.

⁴ M. GALIZIA (a cura di), *Appunti sugli anni della guerra di Paolo Galizia (1923-1944)*, Milano, Giuffrè, 2013.

⁵ A. BARBERA C. FUSARO, *Il governo delle democrazie*, Bologna, il Mulino, 2010.

⁶ V. F. LANCHESTER, *Il costituzionalismo contemporaneo e l'incubo di Weimar*, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2023.

2) che il libro debba essere esaminato nel complessivo contesto del primo periodo della produzione di Predieri (e mi riferisco in particolare al *Commentario* Calamandrei Levi sugli artt. 49 e 52 Cost.)⁷;

3) che inoltre l'approccio del volume debba essere esaminato non soltanto nel quadro dell'occasione per cui è stato prodotto (appunto libera docenza 1952), ma anche nello sviluppo della sua ricerca;

4) che il giudizio postumo dello stesso Predieri sulla sua opera e su quella dei colleghi che produssero sul tema in quel periodo sulla base metodologica della procedimentalizzazione dell'argomento (Lavagna, Sandulli e Galeotti) rispecchi la consapevolezza precisa sul peso della dottrina e della storia sui giovani⁸.

Anche alla fine del suo percorso scientifico – nei citati volumi su Jünger e Schmitt – Predieri significativamente ribadisce infatti la consapevolezza comparatistica del ruolo del Primo Ministro nello Stato di massa sulla base dell'esempio britannico e ci dice che l'allargamento del suffragio ha portato ad una competizione in cui esiste anche l'investitura elettorale del leader di partito da parte del Popolo(interpretato dal Corpo elettorale).

Non erano tesi nuove quelle sostenute sia nel volume oggi presentato sia nel commento all'art. 49 del *Commentario* Calamandrei – Levi⁹. Esse avevano pervaso la letteratura britannica da Bagehot a Laski, ma anche le aspirazioni francesi per la stabilità governativa rappresentate ad es. da Leon Blum ne' *La réforme gouvernementale* (1936) e descritte da Boris Mirkiné Guetzévitch. Una simile impostazione poteva trovarsi nel dibattito degli anni Venti – Trenta sugli effetti della società di massa sulle istituzioni rappresentative (penso ai contributi di Crosa e di Mortati, innanzitutto).

Esse erano però espresse con decisione che superava il rapporto Parlamento-Governo e lo estendeva in ambiti dove la dottrina allora prevalente risultava ancora implicitamente legata al modello statutario. Mi riferisco in particolare al comando delle Forze Armate, che decisamente Predieri attribuisce al Governo ed in particolare al Presidente del Consiglio, anticipando alcune posizioni della Commissione Paladin¹⁰ ai tempi della Presidenza della Repubblica di Cossiga.

In merito al Governo il dibattito costituente aveva guardato, infatti, a quello transalpino che aveva portato alla Costituzione della IV Repubblica. In quel periodo soprattutto il Partito d'Azione (PAZ), cui apparteneva il giovane Predieri allievo di Calamandrei, si era soffermato su ipotesi di stabilizzazione dell'esecutivo fino ad arrivare alle suggestioni presidenzialistiche di Calamandrei.

⁷ *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, diretto da Piero Calamandrei e Alessandro Levi, Firenze, Barbera, 1950, faccio riferimento in particolare a *I partiti politici*, pp. 171 ss e a *La difesa e le forze armate*, pp.473, ma segnalo anche il pezzo con P. BARILE su *Efficacia abrogante delle norme della Costituzione*, pp. 69 ss.

⁸ A. PREDIERI, *Carl Schmitt un giurista senza coraggio*, cit. e *La guerra, il nemico, l'amico e il partigiano. Ernst Jünger e Carl Schmitt*, cit.

⁹ A. PREDIERI, *I partiti politici*, cit.

¹⁰ V. la relazione finale in *Quaderni costituzionali*, 1988.

Simile impostazione era però “mobile”, perché andava dall’elezione del Presidente della Repubblica all’accordo per il Governo di Legislatura sulla base di un programma di coalizione elettorale¹¹.

Predieri dimostra di essere edotto del dibattito avvenuto in commissione dei Settantacinque e soprattutto di quello della seconda sottocommissione, dove nel gennaio 1947 proprio Mortati (autore di un significativo emendamento in favore del ruolo del Primo Ministro) aveva anche evidenziato come il ruolo del Presidente del Consiglio fosse differente in sistemi caratterizzati da pluripartitismi e programmi fortemente divergenti.

Negli ordinamenti sconfitti, però, il peso del passato era forte¹². Nel caso tedesco occidentale, che nell’opera del 1951 Predieri non prende in alcuna in considerazione (tiene invece conto del testo della Costituzione della DDR), il GG aveva provveduto – come lo stesso Predieri osserverà invece su *Rassegna parlamentare* nel 1960, – a sostituire la coppia Presidente della Repubblica-Governo con quella Cancelliere-Tribunale costituzionale federale¹³.

3. Dalla piramide all’arcipelago

A questo punto deve essere analizzata - come si diceva- la posizione assunta da Predieri nel tempo sul tema del Governo e del Presidente del Consiglio:

1. nel 1960 con l’intervento citato su *Rassegna parlamentare* nel periodo del governo Tambroni;
2. nel 1963 con le posizioni espresse in connessione con l’inizio dell’esperienza di centro-sinistra (*Pianificazione e Costituzione*)¹⁴, e nel 1975, durante il periodo del compromesso storico, nel corso delle ricerche sul parlamento¹⁵;
3. nel 1989 e nel 1991 con gli scritti sull’apertura all’Europa e sulla presidenza del Consiglio;
4. infine, nel 1999 con le considerazioni personali nelle opere su Jünger e Schmitt¹⁶.

Com’è ovvio non potrò essere analitico, ma alla fine di questo percorso si vedrà che prospettiva giuridica e prospettiva etica costituiscono componenti indispensabili per comprendere il viaggio che dai campi della campagna di Russia alla Resistenza fino alle aule universitarie e forensi hanno caratterizzato Predieri. Dal punto di vista metodologico non è lo schema adottato ex ante che lo caratterizza, sibbene l’analisi realistica delle compatibilità di perseguire i fini costituzionali in situazioni date e mobili.

¹¹ V. F. LANCHESTER, *I partiti e il sistema elettorale nel pensiero di Piero Calamandrei*, in *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, a cura di P. BARILE, Milano, Giuffrè, 1990, 417 ss.

¹² V. F. LANCHESTER, *Vincitori e vinti: suggerimenti, veti e imposizioni degli alleati nel processo di ricostruzione della democrazia in Italia, Germania e Giappone*, in “*Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico*”, a cura di S. MERLINI, Bari, Laterza, 2007, 67-98.

¹³ A. PREDIERI, *Intervento*, in *Rassegna parlamentare (Le crisi di governo nel sistema costituzionale italiano)*, 1960, n. 4, 869 ss.

¹⁴ A. PREDIERI, *Pianificazione e Costituzione*, Milano, Comunità, 1963.

¹⁵ *Parlamento 1975*, in A. PREDIERI (a cura di), *Il parlamento nel sistema politico italiano*, Milano, Comunità, 1975.

¹⁶ A. PREDIERI, *La guerra, il nemico, l’amico, il partigiano: Ernst Jünger e Carl Schmitt*, cit.

3.1. L'intervento su Rassegna parlamentare e il volume su Costituzione e pianificazione

Nel volume del 1951 la prospettiva precedente al testo costituzionale è irrorata dall'esempio britannico e dalla discussione francese durante la Terza repubblica e le due Costituenti che hanno portato alla Costituzione della IV Repubblica. La realtà della egemonia democristiana dopo le elezioni del 1948 che avevano portato ad una interpretazione britannica della dinamica costituzionale in presenza dell'inattuazione del testo organizzativo della Costituzione¹⁷ conducono Predieri a ricostruire in senso proceduralizzante l'istituto della Presidenza del Consiglio.

Molti anni dopo egli nella voce sulla *Enciclopedia giuridica Treccani*¹⁸ egli giudicherà la normativa dell'istituto come «incerta, non priva di intime contraddizioni, arretrata rispetto alle costituzioni coeve, incapace di adattarsi alla realtà politica e al sistema dei partiti», e quindi alla forma di governo (nell'ottica di Elia), povera (Paladin)¹⁹. La stessa legge 400/1988 per lui disegnava il Presidente del Consiglio come mediatore²⁰, senza poter raggiungere il modello naturalistico britannico o gli esempi di parlamentarismo razionalizzato come quello francese o tedesco.

Il completamento di questo giudizio viene, come si diceva, a dispiegarsi nel tempo. Nel 1960 nel corso del dibattito tenutosi su *Rassegna parlamentare* su *Le crisi di governo nel sistema costituzionale italiano*, Predieri afferma che «(l)a nostra Costituzione ha cercato di razionalizzare il rapporto parlamento-governo nelle crisi regolando il voto di sfiducia; ma la disciplina si è dimostrata inutile, perché il voto di sfiducia non è mai stato usato»²¹.

Partendo dall'assunto che «Il governo, anche nei sistemi parlamentari, per essere efficiente deve essere a tempo determinato: e la scadenza di questo termine deve coincidere con le elezioni generali»²², Predieri riconosce (come già Mortati anche alla Costituente) che «in una società non omogenea e quindi priva di bipartitismo (esistono omogenee non bipartitiche, ma non società non omogenee bipartitiche) non si può pensare ad un sistema come quello britannico».

Di qui la dichiarazione centrale che «(l)a soluzione per noi deve essere impostata da norme, non può essere affidata alla solidità del sistema sottostante alla normazione, e dev'essere ritrovata nella instaurazione di un congegno normativo di razionalizzazione consapevolmente innovativo, sostanzialmente analogo al voto di sfiducia costruttivo introdotto nella costituzione di Bonn (e, è sintomatico, anche nella costituzione della Repubblica democratica tedesca), per cui il Presidente del Consiglio debba dimettersi solo per sfiducia e la votazione di sfiducia comporti la designazione del nuovo presidente del Consiglio». Predieri aggiunge che «un meccanismo di questo genere dovrebbe essere

¹⁷ V. L. ELIA, *Governo (forme di)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX.

¹⁸ V. A. PREDIERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, 1991, XXIV, 1-16.

¹⁹ *Idem*, 1

²⁰ *Ibidem*, 2.

²¹ V. A. PREDIERI, *Presidente*, cit., 873.

²² *Idem*.

articolato in modo da non escludere i poteri del Presidente della Repubblica in ordine alla nomina del Presidente del Consiglio»²³.

3.2. Parlamento 1975

Una simile posizione non viene smentita nelle approfondite analisi effettuate sul Parlamento sia nella prima ricerca sul Parlamento ²⁴, sia nella successiva che venne sintetizzata nel *Parlamento 1975*, in piena discussione sul compromesso storico e centralità parlamentare²⁵.

Alla fine della sua relazione analitica che vede la fluidità delle maggioranze di governo e delle maggioranze parlamentari, Predieri ammette che «(i)n ogni caso al commentatore non sono concesse le illusioni manualistiche degli schemi in cui “Parlamento”, “procedimento” e “legge” sono istituti e concetti che l’iperuranio ci ha regalato perché tutto funzioni nel migliore dei modi nella migliore costituzione possibile»²⁶.

Alla vigilia delle elezioni che avrebbero portato al governo della non sfiducia e poi all’unione sacra contro il terrorismo e alla stagione della discussione sulle riforme istituzionali, Predieri afferma che «(s)e la nostra costituzione non è la migliore ma una costituzione buona, che ha retto a prove e ha dato quel che a una costituzione si può chiedere, è anche perché essa ha avuto il coraggio di ricordare che la lotta, il conflitto nella nostra società esistono e la plasmano e impongono il mutamento». Oggi, dunque, egli continua «al parlamento può essere attribuito un posto importante in questo movimento» cosicché esso può «integrare nell’ area costituzionale le modificazioni che agiscono nel sistema politico e partitico, in specie, e inducono a posizioni di forza diverse dal passato e dallo schema maggioritario (inteso nel modo più riduttivo)» può consistere il ruolo principale «di mediatore anfibio fra apparato e società, e di direttore dell’apparato».

Nella replica al dibattito, dopo aver ammesso la deviazione “parlamentocentrica” del suo discorso,²⁷ Predieri si chiede perché «la nostra Costituzione, trent’anni dopo, ci trova ancora convinti della sua attuazione?». La risposta è netta: «perché la nostra Costituzione c’è!». A differenza di quella di Weimar «dietro la nostra c’era anche l’incontro di forze sociali, la resistenza. Con difficoltà e asprezze, e vicende diverse, le condizioni per l’incontro sono state mantenute, e il discorso può continuare, sul nuovo è antico patto costituzionale, fra le forze popolari, senza le quali le leggi non reggono, le costituzioni restano carta, le parole non diventano cose!»²⁸.

²³ *Ibidem*, 873-874.

²⁴ S. SOMOGYI, L. LOTTI, A. PREDIERI, G. SARTORI, *Il parlamento italiano 1946 - 1963*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1963.

²⁵ A. PREDIERI (a cura di), *Il Parlamento nel sistema politico italiano*, Milano, Comunità, 1975.

²⁶ *Idem*, 89-90.

²⁷ *Op. cit.*, 247.

²⁸ *Idem*.

3.3. L'apertura all'Europa

Questo, dunque, Predieri negli anni Settanta. Alla fine degli anni Ottanta la sua prospettiva, invece, muta e si europeizza. Lo fa sintomaticamente nella prolusione ai corsi del Seminario parlamentare fiorentino nel 1989 dedicato a *Parlamento e fonti del diritto verso il 1992*²⁹ Tra le altre cose Predieri ci dice che: «Se vogliamo rimanere alle metafore, questa costruzione corrisponde ad un paradigma dei nostri tempi, cui spesso amo ricorrere, e che corrisponde ad un modello che richiama l'arcipelago piuttosto che la piramide»³⁰.

In questa prospettiva, ricordata opportunamente da Giuliano Amato nel 2001³¹, Predieri osservava che «oggi siamo di fronte ad uno spostamento di sovranità che investe in parte quegli stessi campi, e in parte rialloca questa sovranità su un apparato soggettivamente estraneo allo Stato, anche se lo Stato partecipa tanto al Consiglio come alla Commissione»³².

Dopo l'Atto Unico e il Trattato di Maastricht, i sistemi nazionali non possono essere interpretati se non nell'ambito di un costituzionalismo multilivello. L'Europa viene, in realtà, concepita oltre che come obiettivo valoriale anche come unica ciambella di riferimento per non precipitare³³. Di qui l'ultimo periodo di riflessioni di Predieri che guardano avanti, ma riflettono anche sull'esperienza della generazione di appartenenza in un mix dove l'analisi giuridica si mescola con l'istanza etica. Ne verranno fuori i libri su *Jünger e Schmitt*, ma anche *Euro poliarchie democratiche e mercati monetari*³⁴.

4. Barbera tra razionalizzazione della forma di governo e neoparlamentarismo

Qui si arriva all'odierna presentazione di Barbera che attualizza il Predieri anni Cinquanta e ne fa un precursore, evidenziando la necessità di stabilizzare l'esecutivo anche il ruolo del Presidente del Consiglio per le sue implicazioni nell'arena europea.

Nella vicenda attuale, Barbera si muove sulla sottile linea rossa tra forma di governo parlamentare a prevalenza del Presidente del Consiglio (Cancellierato tedesco) e forma di governo neoparlamentare (sindaco d'Italia), per cui ha espresso a suo tempo evidenti simpatie³⁵. Come si è visto, Predieri negli anni Sessanta si era esplicitamente espresso per il modello tedesco occidentale nel dibattito istituzionale e si era dimostrato attento a conservare i poteri di nomina del Presidente del Consiglio da parte del Capo dello Stato. Negli anni Settanta, era stato attento agli sviluppi che attraverso la convergenza tra le maggiori forze politiche investivano il Parlamento. Il Predieri dagli anni Ottanta guardava

²⁹ A. PREDIERI, *Parlamento e fonti del diritto verso il 1992*, Quaderno Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, 1990, n. 1, XVII-XXXI.

³⁰ *Idem*, XXXI.

³¹ G. AMATO nel suo ricordo del 2001, pubblicato dall'AIC nel 2002.

³² *Ibidem*, XXXVI.

³³ A. PREDIERI, *Il diritto europeo come formante di coesione e come strumento di integrazione*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 1996, n. 1, 6 ss.

³⁴ A. PREDIERI, *Euro poliarchie democratiche e mercati monetari*, Torino, Giappichelli, 1998.

³⁵ A. BARBERA, C. FUSARO, *Il governo delle democrazie*, cit., 140 ss.

invece all'Europa e mi convince che non fosse più strutturato sulla tradizionale cascata nazionale, ma sulla rete europea in funzione di assicurazione centripeta per un sistema in fase di transizione epocale.

Stiamo attenti, però, a non desumere troppo da posizioni prese in ambiti diversi da quelli attuali sia sotto il profilo interno che internazionale. Il problema dell'innovazione costituzionale contemporaneo non è certo solo tecnico-istituzionale, ma implica una valutazione della situazione politica e dei pericoli e delle opportunità che si aprono all'azione del riformatore in vigenza della Costituzione repubblicana. Il tema è quello dell'elasticità del testo costituzionale e del pericolo di pervenire al punto di rottura dello stesso. Detto questo, non affronto in questa sede la discussione sul ddl 935 e sulle impossibilità di fornirne un giudizio men che negativo a tutt'oggi di un progetto per adesso ancora a livello di "annusamento infracoalizionale".

Barbera ci stimola invero verso la riforma incrementale delle istituzioni, altri pensano ai pericoli che questa può comportare. Lo stesso gruppo superstita dei fondatori di *Quaderni costituzionali* pare oggi diviso. In assenza di Paladin, Elia e Onida, Cheli (primo direttore della Rivista) e Manzella, tra gli autori della L. 400/1988, in una recente tavola rotonda uscita sul n. 3/23 di *Nomos*, hanno propeso per innovazioni atte ristabilire il circuito democratico attraverso i partiti. Zagrebelsky è, invece, totalmente contrario, mentre Amato è oramai molto cauto ad intervenire sui piani alti dell'edificio costituzionale, metafora che richiama l'impostazione dell'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso.

In questo sono più d'accordo con l'interpretazione di Giuliano Amato³⁶ che con quella rafforzativa del Presidente del Consiglio dei Ministri di Barbera. Va da sé che tra i due c'è oggi una differenza di umore, il secondo pare più ottimista, il primo molto meno (come dimostra la sua recente intervista a Cesare Pinelli)³⁷. In materia penso che l'inchiodamento massiccio delle istituzioni, concentrandosi solo sul *premier*, rischi di non essere britannico, ma da Est europeo³⁸. In ogni caso la valutazione sulla innovazione istituzionale deve comprendere anche il tema elettorale in senso stretto e di contorno ed il bicameralismo paritario apparentemente vigente. Essa deve avere però sempre come stella polare il costituzionalismo liberal-democratico, fondato su limiti ed equilibrio dei poteri e partecipazione³⁹. Gli incubi di Weimar, ovvero quelli relativi all'implosione degli ordinamenti democratici, che pensavamo di avere alle nostre spalle, sono in effetti riapparsi nell'epoca della (ri)globalizzazione e dell'individualismo informatico.

Sono sicuro che anche in questa situazione Alberto Predieri avrebbe messo in pratica il motto alpino "*In adversa ultra adversa!*".

³⁶ G. AMATO, *La funzione di governo, oggi (Ricordando Alberto Predieri)*, Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2001, disponibile online, https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/convegni/aic200111/amato.html.

³⁷ *Settantacinque anni di Costituzione. Intervista a Giuliano Amato*, a cura di C. PINELLI, in *Diritto pubblico*, 2023, n. 3, 695 ss. e soprattutto 703-38, disponibile online, https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/convegni/aic200111/amato.html.

³⁸ F. LANCHESTER, *Il disegno di legge A.S. n. 935*, in *Diritto pubblico europeo*, 2023, 2.

³⁹ V. per questo i contributi recuperabili negli *Atti della giornata di studi in memoria di Maurizio Fioravanti*, Firenze, 10 marzo 2023, in M. GREGORIO, B. SORDI (a cura di), *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive*, Milano, Giuffrè, 2023.